

La Legge di Stabilità 2015³⁶ ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*). Il regime opzionale è valido per cinque esercizi sociali, rinnovabile. Possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali. In tal senso dispone che il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti alla concessione in uso a terzi dei beni, sia nell'ipotesi di utilizzo diretto. Si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati; per esse l'esclusione dalla formazione del reddito si ottiene a condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90 per cento del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. Si prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata sia consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. L'opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il primo periodo di imposta il beneficio è pari al 30 per cento, mentre per il secondo periodo di imposta è pari al 40 per cento, per poi attestarsi sul 50 per cento per i periodi successivi.

³⁶ Legge di Stabilità 2015, art. 1 commi 37 - 45.